



PROVINCIA DI MATERA

Prot. n. 2507 22 DIC. 2020



ORIGINALE

Decreto Presidenziale N. 159 del 22 DIC. 2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI E LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.

PROPONENTE: Area 1 – Servizio Risorse Umane

L'anno duemilaventi, il giorno ventive del mese di Dicembre in Matera, nella sede del palazzo della Provincia il Presidente Avv. Piero MARRESE, con i poteri allo stesso conferiti dalle disposizioni di cui alla Legge 7 aprile 2014, n.56 e successive modifiche ed integrazioni, adotta il presente decreto in ordine all'argomento in oggetto.

Relazione del Dirigente dell'Area 1^

VISTO l'art. 87, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" che recita: "Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...";

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 – "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con il quale all'art. 1 lett. q) si dispone quanto segue: "...per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22...";

VISTO il DPCM del 03 dicembre 2020 – "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", con il quale all'art. 1 comma 10 lett. z) si dispone quanto segue: "...è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica...";

CONSIDERATO che:

- l'art. 35, comma 7, d.lgs. 165/2001 dispone: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina [...] le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti";
- l'art. 91, comma 4, TUEL dispone: "Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei

posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo";

- l'art. 9 della Legge 16/01/2003, n.3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988;
- l'art.3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 stabilisce che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/3/2004, ritiene sia possibile "utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione";- l'accordo succitato mira contemporaneamente a soddisfare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse e dei servizi dell'Ente richiedente, garantendo nel contempo le più ampie possibilità assunzionali ai candidati utilmente collocati in graduatoria;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni operative cui attenersi nell'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti, precisando che a fini di contenimento della spesa, si possono applicare a tutte le amministrazioni le disposizioni per cui, in caso di mancanza di graduatorie proprie, le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo e che il previo accordo può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria;
- la deliberazione n. 124 del 03/10/2013 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria - nella quale viene indicata la possibilità di utilizzare le graduatorie di altre Amministrazioni pubbliche, anche se non è stata sottoscritta una intesa preventiva rispetto all'indizione del concorso, precisando che ciò che in effetti rileva ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui sopra, è la necessità che le Amministrazioni interessate raggiungano l'accordo prima dell'utilizzazione della graduatoria;
- la Legge 27 dicembre 2019 n.160, con l'abrogazione dei commi da 361 a 362-ter e del comma 365 dell'art.1 della L.30 dicembre 2018, n.145, ha ripristinato la possibilità di utilizzo delle graduatorie, non solo per i posti messi a concorso ma anche per eventuali scorrimenti;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.L. n. 162/2019, cd. Millegroroghe per l'anno 2020, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha, inoltre, riconosciuto agli Enti Locali la possibilità di scorrere le graduatorie a tempo indeterminato ancora valide per la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso (sia da parte della stessa amministrazione che da altri enti);

VALUTATO la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di procedere al convenzionamento con altre amministrazioni comunali per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove la Provincia di Matera non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

RITENUTO che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono agli Enti interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

DATO ATTO che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del Dlgs n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...);";

TENUTO CONTO tuttavia che il vigente Regolamento provinciale non prevede tra le modalità di accesso l'utilizzo delle graduatorie di altri enti da utilizzare per le necessità assunzionali dell'Amministrazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 come allegato distinto con la lettera "A";

VERIFICATA la competenza del Presidente della Provincia all'assunzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della legge n.56/2014;

SI PROPONE

Di decretare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente, come segue:

1. **Di approvare**, per i motivi citati in premessa, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto, la modifica all'art.2 recante: "Modalità di accesso e forme di concorso" del Regolamento PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI E LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI nei termini di seguito indicati: ...dopo la lettera d) è inserito... e) **mediante l'utilizzo di graduatorie valide presenti in altri Enti;**
2. **Di dare atto** che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;
3. **Di pubblicare** il Regolamento così come integrato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente

IL DIRIGENTE
dr. Vincenzo Pierro


IL PRESIDENTE

Vista la proposta su estesa;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendone e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

Verificata la competenza del Presidente della Provincia all'assunzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della legge n.56/2014;


Tutto ciò premesso, nella spiegata qualità, in virtù dei poteri ascritti dalla legge.

DECRETA

DI APPROVARE la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

Il presente decreto:

- ha decorrenza immediata;
- viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera e nella Sezione Amministrazione Trasparente, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza.

IL PRESIDENTE
Avv. Piero MARRESE




PROVINCIA DI MATERA

PARERI SULLA PROPOSTA di Decreto Presidenziale N° 159 del 22 DIC. 2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI E LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.

PROPONENTE: Area I^A

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa.

IL DIRIGENTE
dr. Vincenzo Pierro


Matera, li 22/12/2020

ALLEGATO AL DECRETO PRESIDENZIALE N° 159 DEL 22 DIC. 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che il presente decreto presidenziale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line il giorno 22 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'INCARICATO

Matera, li 22 DIC. 2020

